

LAVORO E PREVIDENZA

Il nuovo Ccnl lavoratori impianti e attività sportive – II° parte

di Guido Martinelli

Proseguendo l'analisi avviata con il [precedente contributo](#), giova rilevare che, sotto il profilo della **classificazione del personale**, si evincono ulteriori maggiori **differenze** tra l'**accordo** appena sottoscritto e quello **scaduto**.

Ciò in quanto **il precedente accordo recepiva e faceva espresso riferimento alla suddivisione dei tecnici secondo il c.d. sistema SNAQ, approvato e disciplinato dal Coni, che nel nuovo non viene, invece, mai menzionato**.

I tecnici vengono, infatti, qui suddivisi tra **collaboratori sportivi** (quelli, come già ricordato, nei confronti dei quali trova applicazione l'[articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir](#)), i **“quadri”**, intendendosi come tali coloro i quali svolgono con **carattere continuativo funzioni direttive** di rilevante importanza, gli **operatori sportivi, tecnici ed esperti in preparazione fisica**, a loro volta suddivisi in **quattro livelli**, e gli **operatori complementari dello sport** al cui interno sono ricomprese tutte le figure accessorie alla pratica sportiva suddivise in **sette livelli**.

Sotto il profilo della c.d. **paga base** il nuovo contratto si mantiene, sostanzialmente, ai livelli del precedente, forse addirittura con una **piccola limatura verso il basso**.

Questo viene controbilanciato dalla **presenza della quattordicesima mensilità, non prevista nel precedente accordo, che produce nel nuovo testo, complessivamente, un maggior costo del lavoro, pur se contenuto, a carico dell'azienda sportiva**.

Appare anche chiaro che **alcune norme previste nell'accordo, quali ad esempio l'articolo 105, che riporta i “doveri delle parti”, non appaiono compatibili con un inquadramento come collaboratori sportivi e, pertanto, si devono intendere come non opponibili a queste figure**.

Analogamente non potrà trovare applicazione per il **collaboratore sportivo**, la disciplina del **trattamento di fine rapporto**, i divieti, la **giustificazione delle assenze**, il **rispetto dell'orario di lavoro** e i **provvedimenti disciplinari** nonché l'**obbligo di indossare la divisa**.

L'accordo scaduto lo scorso dicembre prevedeva anche la possibilità di un **fondo di previdenza complementare** di cui nel nuovo non vi è cenno.

Pertanto **il collaboratore, anche alla luce dell'accordo in esame, rimane estraneo ad ogni forma previdenziale che non sia dal medesimo attivata**.

Analogamente, anche per la parte relativa a malattia e infortuni si fa riferimento solo ai lavoratori, mantenendo estranei a questa forma di tutela i collaboratori sportivi.

Alla luce di quanto sopra esposto appare necessario formulare alcune **considerazioni** relativamente all'inserimento, per la prima volta, delle **collaborazioni sportive** all'interno di un Ccnl.

La prima è che, rispetto ai **requisiti soggettivi ed oggettivi** già più volte esaminati, questa novità non aggiunge e non toglie nulla.

Pertanto sia i centri sportivi che aderiranno a questo accordo che quelli che non aderiranno applicheranno con le stesse modalità tutta la disciplina di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir.](#)

Premesso questo, ci sono **due aspetti positivi** che debbono essere adeguatamente esaminati.

Il primo aspetto che merita di essere evidenziato è l'affermazione della **natura speciale del rapporto di lavoro sportivo**.

La tesi, ormai, appariva pacifica sia sotto il profilo della **prassi amministrativa** (vedi [circolare 1/2016 INL](#)) sia per **giurisprudenza di merito** ormai consolidata.

L'ufficializzazione all'interno della disciplina di un Ccnl sembra darne la **definitiva ratifica**.

Ovviamente purché ne siano salvaguardati i **presupposti** (ossia non deve trattarsi di una prestazione di lavoro autonomo o subordinato).

Appare, quindi, **importante l'accettazione da parte sindacale del principio che i percettori di compensi sportivi possono essere anche soggetti che lavorano e non esclusivamente soggetti che svolgono attività per "diletto".**

Il secondo aspetto è legato alla riforma del terzo settore.

Infatti la lettura della norma sui **compensi sportivi**, facendo riferimento a "*qualunque organismo comunque denominato*" fra i **soggetti erogatori**, sembrava consentirne l'utilizzo anche agli **enti del terzo settore** che praticano, come attività di interesse generale, quella **sportivo-dilettantistica**.

L'unica remora sembrava sussistere all'interno del **codice del terzo settore**.

L'[articolo 16 D.Lgs. 117/2017](#), infatti, prevede che i lavoratori non possano avere un **trattamento inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di settore**.

Secondo alcuni, compreso lo scrivente, una **fattispecie lavorativa priva di copertura**

previdenziale e assistenziale non poteva paragonarsi alle tutele offerte dai Ccnl.

L'inserimento del compenso sportivo all'interno di questo accordo sembra quindi confermare che i citati compensi sportivi possano essere riconosciuti anche dai soggetti del terzo settore che svolgono attività sportive-dilettantistiche.

Seminario di specializzazione

LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)